

Ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie

del 25 novembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 1988¹ sulle Ferrovie federali svizzere è abrogata.

II

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 10 giugno 1991² concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale

Art. 2 cpv. 4 primo periodo

⁴ Al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e al settore dei Politecnici sono applicabili soltanto le misure generali di sicurezza. ...

2. Ordinanza del 1° ottobre 1990³ sulla consulenza in materia di gestione e organizzazione nell'amministrazione generale della Confederazione

Art. 2 cpv. 2

² L'attività consultiva dell'Ufficio federale del personale si estende alle unità amministrative dell'amministrazione federale.

¹ RU 1988 1223, 1991 2234, 1993 913, 1994 1134, 1996 146 443

² RS 172.010.59

³ RS 172.010.61

3. Ordinanza del 22 ottobre 1997⁴ concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell'ambito della politica d'assetto del territorio

Art. 3 Obbligo di cooperazione e coordinamento

I dipartimenti, gli uffici e i servizi dell'amministrazione generale della Confederazione (unità amministrative) sono tenuti, riguardo ai compiti rilevanti per l'assetto del territorio, alla cooperazione e al coordinamento.

4. Ordinanza dell'11 dicembre 1995⁵ sugli acquisti pubblici

Ingresso, quarto lemma

Abrogato

5. Ordinanza del 21 novembre 1990⁶ concernente l'impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione

Art. 1 frase introduttiva

La presente ordinanza disciplina per gli agenti delle unità amministrative della Confederazione:

...

6. Ordinanza del 20 maggio 1992⁷ concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale

Art. 5 cpv. 4 e 7

⁴ In casi debitamente motivati, l'Amministrazione federale delle finanze può, per quanto concerne l'ambito dell'amministrazione generale della Confederazione, derogare alle tasse di cui al capoverso 2, tenendo conto in particolare delle condizioni locali e d'esercizio. Il medesimo principio è valevole per il Consiglio dei politecnici federali e la Direzione generale delle dogane per quanto concerne il loro rispettivo ambito.

⁷ Le tasse per terzi sono fissate per ogni singolo caso, secondo le tariffe in uso sul mercato, dall'Amministrazione federale delle finanze, dal Consiglio dei politecnici federali e dalla Direzione generale delle dogane.

⁴ RS 172.016

⁵ RS 172.056.11

⁶ RS 172.057.31

⁷ RS 172.058.41

7. Ordinanza ISIS del 31 agosto 1992⁸

Art. 9 cpv. 1 lett. o

¹ Nei singoli casi il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia federale possono comunicare i dati personali trattati nell'ISIS:

- o. all'Ufficio federale dell'aviazione civile e alla Posta Svizzera, per l'esecuzione di misure di polizia di sicurezza.

8. Ordinanza del 18 ottobre 1995⁹ sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazione nell'Amministrazione generale della Confederazione

Art. 1 cpv. 4

Abrogato

9. Ordinanza del 3 giugno 1996¹⁰ sulle commissioni

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ Le disposizioni del capitolo 2 sull'eleggibilità (art. 7), sulla durata del mandato (art. 14), sulla durata della funzione (art. 15) e sull'età limite (art. 16) si applicano pure:

- a. ai membri del Consiglio dei PF e ai membri del consiglio d'amministrazione della Posta Svizzera;

10. Ordinanza del 13 gennaio 1993¹¹ sul settore dei PF

Art. 19 cpv. 3

³ Per gli incarichi di organi della Confederazione e d'istituzioni di promovimento della ricerca come pure per gli accordi di partecipazione di terzi a progetti comuni di ricerca non viene riscossa un'indennità per l'impiego delle infrastrutture.

11. Ordinanza del 30 giugno 1993¹² sull'organizzazione della statistica federale

Allegato

Stralciare l'espressione „FFS“.

⁸ RS 172.213.60

⁹ RS 172.221.104.0

¹⁰ RS 172.31

¹¹ RS 414.110.3

¹² RS 431.011

12. Ordinanza del 30 giugno 1993¹³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Allegato:

Amministrazione federale delle finanze, statistica delle acquisizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Fonte dei dati: Amministrazioni della Confederazione

Partecipanti all'esecuzione: Amministrazioni della Confederazione; amministrazioni cantonali e comunali più avanti

13. Ordinanza del 30 giugno 1993¹⁴ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 11 cpv. 1 lett. k

Abrogato

14. Ordinanza del 30 dicembre 1970¹⁵ concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni

Art. 6 cpv. 1

¹ Per l'ortografia dei nomi dei Comuni nelle relazioni ufficiali dell'Amministrazione federale, come pure in tutte le pubblicazioni della Confederazione, è determinante l'"Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera", compilato e tenuto a giorno dal Dipartimento federale dell'interno.

Art. 8 Definizione della stazione

¹ Si considerano stazioni, secondo la presente ordinanza, le stazioni e le fermate delle imprese di trasporti pubblici, ossia delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione (ferrovie, imprese filoviarie e di navigazione, teleferiche, funivie, ascensori e imprese d'automobili).

² Non sono considerate stazioni secondo il capoverso 1 le fermate delle linee del traffico locale, per le quali la pubblicazione ufficiale degli orari non indica l'ora di partenza.

Art. 11 Casi speciali

Qualora il nome di un luogo dovesse causare equivoci o difficoltà d'esercizio per le imprese di trasporti pubblici, il nome della stazione sarà formato da due nomi di località, o da un nome di luogo con un'aggiunta, come il nome del Cantone, di un quartiere di città, oppure in una regione bilingue, con l'aggiunta del nome dello stesso luogo nella seconda lingua.

¹³ RS 431.012.1

¹⁴ RS 431.903

¹⁵ RS 510.625

Art. 12 cpv. 3 primo periodo

³ L'elenco delle stazioni che appaiono nella pubblicazione ufficiale degli orari vale come elenco ufficiale dei nomi delle stazioni. ...

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ I cambiamenti di nomi devono essere comunicati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia:

- a. al Dipartimento federale dell'interno, al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Stato maggiore generale e Ufficio federale di topografia) e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ufficio federale dei trasporti);

15. Ordinanza del 10 luglio 1926¹⁶ della legge sulle dogane*Art. 7 cpv. 1 lett. b*

¹ L'orario per lo sdoganamento delle merci (art. 33 LD) è stabilito come segue:

- b. *negli altri traffici:*
per gli uffici doganali nelle stazioni e ai debarcaderi di confine, negli aeroporti, nell'interno e presso i depositi doganali, l'orario di servizio è fissato dalla Direzione generale delle dogane secondo i bisogni del traffico e pubblicato ufficialmente. Circa l'orario nel traffico ferroviario e nel traffico coi battelli, la Direzione generale si accorda con le imprese di trasporto.

16. Ordinanza del 6 dicembre 1926¹⁷ sullo sdoganamento degli invii per ferrovia*§ 3 cpv. 1*

¹ Per gli uffici doganali nelle stazioni ferroviarie di confine e dell'interno, le ore regolamentari per le operazioni doganali (ore di servizio) sono fissate, tenendo conto dei bisogni del traffico, dalla Direzione generale delle dogane, di concerto con le imprese ferroviarie e rese note al pubblico (art. 7 cpv. 1 lett. b del regolamento d'esecuzione del 10 luglio 1926¹⁸ della legge federale sulle - detto qui di seguito "OLD").

17. Ordinanza del 26 novembre 1986¹⁹ sui percorsi pedonali ed i sentieri*Art. 8 cpv. 1 lett. b*

¹ I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regia) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:

¹⁶ RS 631.01

¹⁷ RS 631.252.1

¹⁸ RS 631.01; RU 1999 708

¹⁹ RS 704.1

- b. progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell'Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera.

18. Ordinanza del 26 giugno 1991²⁰ concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività

Art. 8 lett. b

Gli organi ed i mezzi supplementari sono:

- b. i servizi dell'Amministrazione federale e del Consiglio dei Politecnici federali;

19. Ordinanza del 26 giugno 1991²¹ sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

20. Ordinanza del 6 settembre 1989²² sugli impianti a bassa tensione

Art. 4 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 lett. a, nonché 29

Abrogati

21. Ordinanza del 5 settembre 1979²³ sulla segnaletica stradale

Art. 111 cpv. 2

² Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi appartenenti alla Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr) sono prese dal dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.

22. Ordinanza del 30 novembre 1992²⁴ sulle competenze NFTA

Art. 14 cpv. 4

⁴ Per il resto, durante la realizzazione del progetto di transito alpino, l'Ufficio federale dei trasporti esercita le proprie competenze ordinarie di vigilanza, conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1957²⁵ sulle ferrovie.

²⁰ RS 732.32

²¹ RS 734.25

²² RS 734.27

²³ RS 741.21

²⁴ RS 742.104.5

²⁵ RS 742.101

23. Ordinanza del 26 febbraio 1992²⁶ sui binari di raccordo

Ingresso, terzo lemma

Abrogato

24. Ordinanza del 23 dicembre 1932²⁷ sui progetti di costruzioni ferroviarie

Art. 7 cpv. 1 lett. b

Abrogata

25. Ordinanza dell'8 novembre 1978²⁸ sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune

Aggiungere l'abbreviazione del titolo "ORCF"

Ingresso, primo lemma

visto l'articolo 21 della legge del 18 giugno 1993²⁹ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il rilascio della concessione alle funivie, slittovie, ascensori e analoghi impianti di trasporto a fune traente o portante (detti qui di seguito "impianti"), sottoposti alla privativa del trasporto di persone.

Art. 3 cpv. 3 e 5

³ Sono riservati gli interessi pubblici della Confederazione e dei Cantoni, in particolare quelli della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente e della difesa integrata.

⁵ Le imprese di trasporti pubblici sono le imprese di trasporto concessionarie e le imprese esercenti scivie e funivie autorizzate dai Cantoni.

Art. 9 Durata

La concessione è accordata al massimo per 25 anni.

Art. 22 cpv. 3

³ Deve fornire all'Ufficio federale, entro il termine stabilito, i dati richiesti, ripartiti secondo i semestri invernale ed estivo. I dati possono essere pubblicati.

²⁶ RS 742.141.51

²⁷ RS 742.142.1

²⁸ RS 743.11

²⁹ RS 744.10

Art. 23 Dipartimento

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rilascia e revoca le concessioni.

Art. 24 Ufficio federale dei trasporti

L'Ufficio federale:

- a. esamina le condizioni di concessione (art. 3);
- b. procede alla consultazione (art. 12);
- c. proroga i termini (art. 16 cpv. 2);
- d. rinnova, trasferisce, modifica, estende e soppime le concessioni.

Art. 25 Contravvenzioni

¹ L'articolo 88 della legge federale del 20 dicembre 1957³⁰ sulle ferrovie è applicabile per analogia alle violazioni della presente ordinanza, della concessione e delle decisioni prese in virtù di queste disposizioni.

² Compete all'Ufficio federale perseguire e giudicare le violazioni della privativa del trasporto di viaggiatori e le infrazioni ai sensi del capoverso 1.

Art. 27 Revoca della concessione

Il Dipartimento può revocare, in ogni momento e senza indennità, la concessione al titolare che ha gravemente o ripetutamente violato la presente ordinanza o le decisioni prese in virtù di essa.

26. Ordinanza del 10 marzo 1986³¹ sugli impianti di trasporto a fune

Ingresso, primo lemma

visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 1993³² sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;

27. Ordinanza del 22 marzo 1972³³ sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie

Aggiungere l'abbreviazione del titolo "OFEC"

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 2 e 21 della legge del 18 giugno 1993³⁴ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;

visto l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957³⁵ sulle ferrovie;

³⁰ RS 742.101

³¹ RS 743.12

³² RS 744.10

³³ RS 743.21

³⁴ RS 744.10

³⁵ RS 742.101

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 1950³⁶ concernente la protezione delle opere militari;

visto l'articolo 62 della legge del 30 aprile 1997³⁷ sulle telecomunicazioni;

visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948³⁸ sulla navigazione aerea,

Art. 1 Rapporto con la privativa del trasporto di persone

¹ Le funivie per il trasporto regolare, ma non professionale, di persone sono escluse dalla privativa del trasporto di persone in virtù dell'articolo 3 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Sono pure escluse le piccole sciovie senza impianti fissi nonché le funivie che servono, come esercizio ausiliare necessario, a un'impresa che non sia di trasporto.

² Le sciovie, le piccole funivie e le funivie di esposizioni adibite al trasporto regolare e professionale di persone necessitano di un'autorizzazione cantonale in virtù delle disposizioni del capo III della presente ordinanza.

Art. 3 cpv. 1

¹ Le funivie che servono come esercizio ausiliare necessario a un'impresa che non sia di trasporto, non necessitano di concessione federale. Un esercizio ausiliare è necessario quando non vi siano appropriate imprese di trasporto concessionarie oppure funivie sottoposte alla sovranità cantonale.

Art. 4 lett. f

Le funivie di cantiere sono considerate esercizio ausiliare necessario se servono esclusivamente al trasporto delle seguenti categorie di persone:

f. persone che per motivi professionali o di servizio operano momentaneamente nel cantiere, come agenti della Posta Svizzera, membri di squadre di soccorso, pompieri, geometri e loro assistenti, guardie di confine, medici ed ecclesiastici.

Art. 5 cpv. 1 lett. e

¹ Le funivie di ristoranti, alberghi ed esercizi analoghi sono considerate esercizio ausiliare necessario se servono esclusivamente al trasporto delle seguenti categorie di persone:

e. persone che per motivi professionali o di servizio operano momentaneamente nell'impresa principale, come artigiani, agenti della Posta, membri di squadre di soccorso, pompieri, fornitori, viaggiatori di commercio, medici ed ecclesiastici.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque, con una funivia per la quale non è stata ottenuta una concessione conformemente all'articolo 6, trasporta persone regolarmente e a titolo professionale, è

³⁶ RS 510.518

³⁷ RS 784.10

³⁸ RS 748.0

punito secondo l'articolo 16 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

² Chiunque, contrariamente all'articolo 6 capoverso 2, pubblicizza il trasporto di persone o pubblica le tariffe di viaggio, è punito secondo l'articolo 18 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

Art. 9 lett. b

Le piccole funivie e le sciovie possono essere costruite ed esercitate senza concessione federale se:

- b. non competono notevolmente con le imprese concessionarie, né con le sciovie e funivie soggette alla sovranità cantonale.

Art. 12 Trasporto di invii postali

Gli esercenti di piccole funivie, a richiesta della Posta Svizzera, sono tenuti a trasportare invii postali. Per questo sono indennizzati.

Art. 13 cpv. 2

² In casi motivati, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può decidere di esentare dall'obbligo della concessione anche le funivie che non sono situate interamente sul terreno dell'esposizione o della manifestazione. Si applica il capoverso 1 lettere b-f.

Art. 14 cpv. 3 lett. a, d ed e, cpv. 4 lett. a nonché cpv. 6 lett. b e c

³ L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) comunica per parere le notificazioni dei Cantoni concernenti le piccole filovie e le filovie d'esposizioni:

- a. allo Stato maggiore generale;
- d. alla Posta Svizzera;
- e. all'Ufficio federale dell'aviazione civile, per esso e per l'Ufficio federale degli esercizi delle forze aeree.

⁴ In quanto gli interessi in causa lo esigano, le notificazioni dei Cantoni concernenti le sciovie sono comunicate per parere:

- a. allo Stato maggiore generale.

⁶ Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 rendono superflue quelle speciali secondo:

- b. *Abrogata*
- c. l'articolo 63 dell'ordinanza del 23 novembre 1994³⁹ sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).

Art. 17 Competenza dei servizi federali

¹ Se per motivi inerenti agli interessi pubblici della Confederazione (art. 9 lett. a) o per notevole competitività con un'impresa di trasporto al beneficio di una concessione federale (art. 9 lett. b), la licenza non può essere rilasciata o può esserlo soltanto a

³⁹ RS 748.131.1

condizioni con oneri determinati, l'Ufficio federale dei trasporti emana una relativa decisione.

² Tale decisione può essere anche impugnata dal Cantone mediante ricorso.

Art. 18 cpv. 2 e 3

² Le decisioni cantonali circa la concessione o il diniego di nuove licenze come anche circa il rinnovo, la modificazione o la revoca di licenze esistenti devono essere notificate all'Ufficio federale. Quest'ultimo porta la decisione a conoscenza dei servizi cantonali interpellati.

³ *Abrogato*

Art. 19 Giurisdizione amministrativa

La procedura di ricorso si rifà alle disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.

Titolo precedente l'articolo 20

5. Disposizioni penali. Violazioni della privativa del trasporto di persone

Art. 20, frase introduttiva

Le violazioni della privativa del trasporto di persone sono punite secondo l'articolo 16 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada. La privativa del trasporto di persone è segnatamente violata quando:

...

Titolo precedente l'articolo 21

IV. Applicazione della presente ordinanza a seggiovie, slittovie, ascensori inclinati e ascensori che trasportano persone

Art. 21, frase introduttiva

Il capo III della presente ordinanza si applica per analogia alle seggiovie, slittovie, ascensori inclinati e ascensori adibiti al trasporto regolare e professionale di persone e che:

...

Art. 22

Il Dipartimento, d'intesa con i Dipartimenti federali dell'economia, dell'interno, e delle finanze, può emanare disposizioni procedurali speciali, nonché prescrizioni tecniche, d'esercizio e tariffali sul trasporto regolare e professionale di persone, per piccole funivie per la cui costruzione siano stati assegnati sussidi federali in virtù della legislazione federale sull'agricoltura o la polizia delle foreste.

28. Ordinanza del 19 ottobre 1988⁴⁰ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Allegato 1 n. 12.1 (prima fase)

N	Tipo d'impianto	Procedura
12.1	Nuova linea ferroviaria (art. 4 LF del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere e artt. 5 e 6 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie)	Esame plurifase: I. fase: a. <i>FFS</i> Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di deliberare sulla costruzione di una nuova tratta ferroviaria (art. 4 cpv. 3 LF del 20 marzo 1988 sulle Ferrovie federali svizzere, RS 742.31) b. <i>Imprese ferroviarie concessionarie</i> Il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; RS 742.101)

29. Ordinanza del 19 dicembre 1983⁴¹ sulla prevenzione degli infortuni

Art. 2 cpv. 2 lett. a

² Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:

- a. ai servizi di circolazione delle ferrovie federali svizzere (FFS) e delle ferrovie concessionarie, delle funicolari e funivie in concessione federale, delle imprese automobilistiche e delle imprese filoviarie in concessione e delle imprese di navigazione in concessione federale.

30. Ordinanza del 9 aprile 1925⁴² concernente l'impianto e l'esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore

Art. 6 n. 1

1. Le caldaie per locomotive delle imprese ferroviarie concessionarie e quelle delle Ferrovie federali svizzere FFS sono disciplinate dalla presente ordinanza.

⁴⁰ RS 814.011

⁴¹ RS 832.30

⁴² RS 832.312.11

31. Ordinanza del 14 giugno 1971⁴³ sulle bonifiche fondiarie*Art. 56, primo periodo*

Alle competenti autorità cantionali non dev'essere chiesta l'autorizzazione per modificazione della destinazione, ove trattisi di opere eseguite dalla Confederazione (comprese le strade nazionali e la Posta Svizzera). ...

32. Ordinanza del 19 novembre 1997⁴⁴ sulle monete*Art. 5 Cambio delle monete*

¹ La Banca nazionale svizzera funziona da ufficio centrale di cambio delle monete. Essa è coadiuvata in questo compito dalla Posta Svizzera.

² La Banca nazionale svizzera come pure la cassa della Posta Svizzera cambiano di norma gratuitamente le monete. Per le monete circolanti non utilizzate dall'acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il Dipartimento federale delle finanze stabilisce un prezzo che copra le spese.

³ La cassa della Posta Svizzera cambia le monete entro i limiti della sua liquidità di cassa.

⁴ I grandi consumatori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.

33. Decreto del Consiglio federale del 22 maggio 1962⁴⁵ sulle esposizioni e fiere*Art. 1 cpv. 1*

¹ I servizi dell'Amministrazione federale sostengono gli sforzi economici intesi a razionalizzare l'organizzazione delle esposizioni e fiere in Svizzera.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

⁴³ RS 913.1

⁴⁴ RS 941.101

⁴⁵ RS 945.1

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.